

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Termini, modalità e condizioni per la concessione di aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel rispetto della Decisione della Commissione Europea C(2021) 1879 final di autorizzazione del regime di aiuto State Aid SA.61294 (2021/N) – Italy COVID-19 – Support to undertakings in the trade fair sector under section 3.12 TF, della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” come successivamente modificata e integrata, e della Delibera del Comitato Agevolazioni del 17 dicembre 2020, come successivamente modificata dalla Delibera del Comitato Agevolazioni del 1° marzo 2021. Circolare Operativa.

Termini, modalità e condizioni dell'intervento - Circolare operativa di gestione dell'intervento

1. La delibera assunta dal Comitato Agevolazioni nella seduta del 17 dicembre 2020 *“Termini, modalità e condizioni per la concessione di aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel rispetto della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni”*, come successivamente modificata dalla delibera assunta dal Comitato Agevolazioni nella seduta del 1° marzo 2021, disciplina in via generale i termini, le modalità e le condizioni dell'intervento.
2. La *“Circolare operativa n. 1/FPI/2021 - Contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti a supporto del sistema fieristico italiano”*, allegata alla presente delibera, dettaglia ulteriormente termini modalità e condizioni dell'intervento, e stabilisce altresì gli aspetti operativi connessi alla presentazione e gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del contributo, alle verifiche, ai controlli, alla restituzione e alla revoca dello stesso.
3. La concessione di contributi ai sensi della presente delibera e della Circolare operativa avviene in conformità alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 1879 final di autorizzazione del regime di aiuto State Aid SA.61294 (2021/N) – Italy COVID-19 – Support to undertakings in the trade fair sector under section 3.12 TF.
4. A SIMEST S.p.A., conformemente alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, spetta la gestione della misura in regime di contabilità separata, la rappresentanza negoziale e giudiziale del Fondo per la Promozione Integrata, con riferimento alla misura in oggetto e alla quota di risorse alla stessa destinate, nonché la gestione del relativo contenzioso, con l'attribuzione di tutti i poteri a ciò necessari, conformemente a quanto previsto con riferimento a tali aspetti dalla vigente Convenzione per la gestione della quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata di cui all'art. 72, comma 1, lett. d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i., tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la SIMEST S.p.A.

5. SIMEST S.p.A. potrà apportare alla Circolare operativa le eventuali modifiche e integrazioni formali e non sostanziali che si dovessero rendere necessarie, informandone successivamente il Comitato Agevolazioni.
6. La presente delibera viene pubblicata nel sito web istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e nel sito web di Simest S.p.A. (www.sacesimest.it).

Circolare n. 1/FPI/2021

1. Definizioni

“Circolari”: indica le circolari pubblicate sul sito della SIMEST e disciplinanti la concessione, l'erogazione e la revoca del Contributo come successivamente definito tra cui, in particolare:

- la *“Circolare”* che indica la presente Circolare n. 1/FPI/2021;
- la *“Circolare Antimafia”*: la circolare in materia di informazione antimafia n. 1/2020.

Le suddette circolari come eventualmente modificate e/o integrate, nonché le altre circolari o le delibere del Comitato pro tempore vigenti e pubblicate sul sito internet della SIMEST disciplinano tutte le fasi della concessione, erogazione ed eventuale revoca del Contributo, dalla presentazione della Domanda all'Erogazione ed all'eventuale Rimborso.

“Codice Etico”: il Codice che SIMEST ha adottato nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 unitamente al Modello 231 disponibili al seguente link <https://www.sacesimest.it/chi-siamo/il-nostro-impegno>

“Contributo”: indica il contributo a fondo perduto commisurato a costi fissi non coperti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha integrato l'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore degli enti fieristici e delle imprese che organizzano eventi fieristici di rilievo internazionale per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale ed erogato a valere sull'apposita quota del Fondo per la Promozione Integrata destinata. Il Contributo potrà inoltre essere concesso ed erogato solo nei termini ed alle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e dalla Delibera del Comitato Agevolazioni del 17 dicembre 2020 come successivamente modificata e dalla relativa Decisione di autorizzazione della Commissione Europea.

“Comitato”: il Comitato Agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, organo competente ad amministrare la quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

“Comunicazione”: ogni comunicazione/i dell'Impresa e della SIMEST prevista/e ai sensi delle Circolari e del Modulo di Domanda.

“Conto Corrente SIMEST”: il conto corrente bancario intestato a SIMEST e comunicato all'Impresa.

“Domanda”: la richiesta di Contributo predisposta dall'Impresa tramite il modulo di Domanda pubblicato sul Sito di SIMEST.

“Documentazione”: tutta la documentazione trasmessa a SIMEST dall'Impresa.

“Erogazione”: l'erogazione del Contributo da parte della SIMEST all'Impresa nei termini di cui alla presente Circolare.

“Esito della Domanda”: la comunicazione di SIMEST inviata via PEC all'Impresa con l'esito della delibera del Comitato.

“Gruppo CDP”: CDP e le società appartenenti al Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, inclusa SACE S.p.A. e le società dalla stessa controllate.

“Impresa”: l'impresa che ha presentato la Domanda.

“Fondo per la Promozione Integrata”: Fondo istituito con l'art. 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle disponibilità di detto fondo, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è utilizzata per i contributi erogati ai sensi della presente Circolare.

“Periodo Ammissibile”: i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo, alternativamente:

a) dal 1° Marzo 2020 al 31 Dicembre 2020;

b) dal 1° Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021.

“Relazione di Certificazione”: la relazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF per asseverare i valori riportati nei prospetti presentati in sede di presentazione della Domanda e redatta secondo il Principio di Revisione ISA 805 sulla base della situazione economica-patrimoniale proforma della società e/o dei Bilanci chiusi e depositati.

“Relazione di Certificazione Confirmatoria”: la relazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF per confermare, in sede di verifica, i valori riportati nei prospetti presentati in sede di presentazione della Domanda e redatta secondo il Principio di Revisione ISA 805 sulla base dei Bilanci chiusi e depositati. Tale relazione non sarà necessaria se la relazione di certificazione, in fase di

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

richiesta del contributo è redatta sulla base di Bilanci chiusi e depositati.

“Temporary Framework”: Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.

“Verifica”: la verifica per la determinazione dell’importo definitivo del Contributo spettante all’impresa richiedente effettuata dalla SIMEST ai sensi dell’articolo 5 della presente Circolare.

“Sito di SIMEST”: indica il sito al seguente indirizzo www.sacesimest.it;

2. Condizioni di accesso al Contributo

Possono beneficiare del Contributo i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere un ente fieristico o una società che organizza eventi fieristici di rilievo internazionale; in ogni caso le istituzioni finanziarie non possono beneficiare del Contributo;
- essere in stato di attività e risultare iscritti nel registro delle imprese, e costituiti in forma di società di capitali con sede legale in Italia;
- per le società che organizzano eventi di rilievo internazionale, devono risultare attive al 31 dicembre 2019, nell’organizzazione di convegni e fiere (82.30.00) o in altri servizi di sostegno alle imprese (82.99.99)
- avere organizzato o ospitato, nei 4 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di Contributo, almeno un evento/fiera di respiro internazionale, presente nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali;
- aver depositato presso il Registro Imprese il Bilancio relativo all’esercizio 2019. Il Bilancio deve riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale);
- non trovarsi già alla data del 31 dicembre 2019 in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (si precisa che non trova applicazione la deroga per microimprese e piccole imprese);
- non essere soggetto a/non aver depositato istanza per qualsiasi procedura di tipo liquidatorio o aver deliberato la liquidazione dell’impresa;
- aver subito nel “Periodo Ammissibile” un calo di fatturato (Voce Ricavi A1) di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. L’impresa beneficiaria potrà scegliere come “Periodo Ammissibile” alternativamente
 - a) dal 1° Marzo 2020 al 31 Dicembre 2020 (in questo caso il confronto dovrà essere effettuato rispetto al Fatturato riportato nel Bilancio depositato del 2019 e riferibile per competenza all’arco temporale ricompreso tra il 1° Marzo 2019 ed il 31 Dicembre 2019).
 - b) dal 1° Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021 (in questo caso il confronto dovrà essere effettuato rispetto al Fatturato riportato nel Bilancio depositato del 2019).

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

3. Criteri e modalità di presentazione della domanda di Contributo

A pena di inammissibilità, la Domanda dovrà:

- essere presentata dal richiedente utilizzando il modulo di domanda disponibile sul Portale di SIMEST debitamente compilato e sottoscritto;
- specificare per quale dei seguenti "Periodi Ammissibili" si richiede il Contributo:
 - a) 1° Marzo 2020 - 31 Dicembre 2020;
 - b) 1° Marzo 2020 - 28 Febbraio 2021;In nessun caso l'impresa potrà modificare successivamente le opzioni relative al Periodo Ammissibile del Contributo selezionate in sede di presentazione della Domanda.
- essere corredata di tutti gli allegati, le dichiarazioni e le certificazioni previsti in riferimento al periodo per il quale si richiede il Contributo;
- essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- essere inviata a SIMEST a mezzo PEC all'indirizzo simest@legalmail.it.

Inoltre:

- a) In caso di Domanda di accesso al Contributo per il periodo compreso tra 1° Marzo 2020 ed il 31 Dicembre 2020, tra gli allegati da produrre dovranno essere presenti i seguenti documenti:
 - Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico relativo al periodo 1° Marzo 2019 – 31 Dicembre 2019, rielaborato come da modello allegato alla domanda con Relazione di Certificazione secondo il Principio di Revisione ISA 805 rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;
 - Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico relativo al periodo 1° Marzo 2020 – 31 Dicembre 2020, rielaborato come da modello allegato alla domanda con Relazione di Certificazione secondo il Principio di Revisione ISA 805 rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;
- b) In caso di Domanda di accesso al Contributo per il periodo compreso tra 1° Marzo 2020 ed il 28 Febbraio 2021, tra gli allegati da produrre dovranno essere presenti i seguenti documenti:
 - Prospetto di Bilancio del Conto Economico 2019 (1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019) rielaborato come da modello allegato alla domanda con Relazione di Certificazione secondo il Principio di Revisione ISA 805 rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;
 - Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico relativo al periodo 1° Marzo 2020 - 28 Febbraio 2021 rielaborato come da modello allegato alla domanda con Relazione di Certificazione secondo il Principio di Revisione ISA 805 rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;

4. Istruttoria e concessione del Contributo

Le Domande verranno istruite da SIMEST secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

I soggetti interessati hanno diritto al Contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

L'Impresa dovrà fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST potrà chiedere ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria, che dovranno essere forniti nei termini indicati nella relativa comunicazione. In caso di mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti e/o integrazione documentale, la domanda di Contributo è da intendersi archiviata e priva di effetti.

Le archiviazioni sono comunicate da SIMEST alle imprese a mezzo PEC. Prima del rigetto o dell'archiviazione della domanda, SIMEST comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa richiedente può presentare per iscritto a mezzo PEC le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dal completo ricevimento della documentazione necessaria, l'istruttoria è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sulla domanda di Contributo.

5. Determinazione del Contributo concedibile e Verifica

Il limite massimo del Contributo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto nella domanda e che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate dalle pubbliche amministrazioni o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE. Le modalità di calcolo del limite massimo del Contributo concedibile sono determinate nello *Schema di calcolo delle perdite e del contributo* allegato alla presente Circolare.

L'importo massimo del Contributo non potrà comunque superare il valore complessivo di 10 milioni di euro in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Ai fini del rispetto di tale importo complessivo lordo, si tiene altresì conto di tutte le misure di aiuto di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa richiedente abbia beneficiato.

Ai presenti fini trova applicazione la nozione di impresa unica come definita dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'importo definitivo del Contributo spettante viene determinato da SIMEST dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati. A tal fine, a seguito dell'erogazione del Contributo e dell'approvazione e del deposito dei Bilanci 2020 e/o 2021 (a seconda del Periodo Ammissibile prescelto), il beneficiario dovrà – per la necessaria Verifica da parte della SIMEST – presentare a quest'ultima, tramite PEC, entro un anno dalla data di chiusura dell'esercizio dell'ultimo bilancio riferito al Periodo Ammissibile prescelto (sia 1° Marzo 2020 - 31 Dicembre 2020 oppure 1° Marzo 2020 - 28 Febbraio 2021) la eventuale Relazione di Certificazione Confirmatoria secondo il Principio di Revisione ISA 805 rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF per confermare o rettificare in modo definitivo i valori riportati nei prospetti presentati in sede di presentazione della domanda per accedere al Contributo sulla base dei Bilanci chiusi e depositati, e quindi per determinare l'importo definitivo di

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Contributo spettante.

Qualora i pagamenti effettuati da SIMEST in sede di erogazione del Contributo risultassero eccedere l'importo finale concedibile risultante dall'analisi (i) dei conti rettificati e certificati a chiusura dei Bilanci 2020 e 2021 e (ii) della Relazione di Certificazione e dalla eventuale Relazione di Certificazione Confirmatoria, si procederà al recupero del Contributo eccedente e le somme erogate in eccesso rispetto all'importo definitivamente spettante dovranno essere restituite alla SIMEST nel termine e con le modalità indicate nell' articolo 7.

6. Modalità di erogazione del Contributo

L'Erogazione è unica per l'intero importo deliberato ed è effettuata entro 30 giorni dalla data di delibera di concessione del Contributo che verrà comunicata con l'Esito della Domanda.

Il diritto a ricevere l'Erogazione è in ogni caso subordinato alla persistenza a tale data dei requisiti per la concessione del Contributo.

L'Erogazione sarà effettuata a valere sulle esistenti disponibilità della quota del Fondo per la Promozione Integrata destinata alla presente misura.

7. Recupero del Contributo eccedente l'importo spettante

Qualora – a seguito della Verifica – venga accertato che parte del Contributo è stata erogata in eccesso, tale parte, previa comunicazione da parte di SIMEST all'impresa con termine non inferiore a 15 giorni per presentare memorie scritte o documentazione pertinente, sarà oggetto di recupero e il relativo importo dovrà essere restituito alla SIMEST in unica soluzione nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di recupero.

In caso di recupero, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta l'importo dovuto alla SIMEST in unica soluzione maggiorato del tasso legale vigente alla data di erogazione aumentato di 2 (due) punti percentuali e comunque nel limite del tasso di usura; tale maggiorazione sarà calcolata a far data dall'erogazione fino al giorno del pagamento.

Le somme dovute dovranno essere versate sul conto corrente SIMEST e si intenderanno pagate alla data in cui entreranno nella effettiva disponibilità della SIMEST. Ai fini dell'esatta determinazione del credito faranno stato i libri e le registrazioni della SIMEST.

Qualora da tali verifiche dovesse risultare invece il mancato ricorrere dei requisiti di accesso al Contributo si procederà alla revoca totale dello stesso ai sensi dell'articolo 9 e l'intero Contributo dovrà essere restituito alla SIMEST nei termini e con le maggiorazioni previsti all'articolo 9 .

8. Controlli a campione

SIMEST, a seguito dell'Erogazione e alla presentazione della Relazione di Certificazione Confirmatoria secondo quanto previsto all'articolo 5, effettuerà controlli su base campionaria sui bilanci pro forma relativi all'esercizio 2020 e 2021, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e dei limiti per la concessione del Contributo.

Inoltre, all'atto del controllo a campione e comunque entro 5 anni dall'erogazione del Contributo, SIMEST potrà effettuare verifiche sulla documentazione probatoria presentata a supporto sia della richiesta di Contributo che della fase di integrazione documentale successiva. Le aziende beneficiarie saranno impegnate a produrre i

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

documenti di cui all'articolo 5 ed ogni ulteriore informazione e/o documentazione richiesta da SIMEST al fine di consentire la verifica della veridicità e della correttezza dei dati comunicati a SIMEST per l'accesso al Contributo. Qualora dalle verifiche effettuate dei Prospetti di Bilancio, dei Bilanci depositati per il 2019, 2020 e 2021, della Relazione di Certificazione e della Relazione di Certificazione Confirmatoria, nonché da ulteriori informazioni richieste, non ricorreranno i presupposti di accesso al Contributo, si procederà con la revoca del Contributo ai sensi dell'articolo 9.

Qualora invece dalle verifiche si riscontrasse che vi è stata una erogazione eccessiva rispetto all'importo effettivamente spettante si procederà al recupero della parte di Contributo erogata in eccesso ai sensi dell'articolo 7.

9. Revoca

Il Contributo è revocato per intero con delibera del Comitato Agevolazioni nei casi previsti dalla presente Circolare, nonché al venire meno dei limiti, dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente Circolare e dalla delibera del Comitato Agevolazioni del 17 dicembre 2020 come successivamente modificata, e nei seguenti casi:

- a) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Impresa nella Domanda in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata ovvero l'Impresa beneficiaria risulti essere destinataria di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del del D.Lgs. 231/01;
- b) qualora l'impresa non adempia agli impegni presi con la sottoscrizione del Modulo di domanda in relazione (i) all'utilizzo del Contributo per l'espletamento di attività che comunque coinvolgono Soggetti Sanzionati o (ii) alla dovuta comunicazione alla SIMEST di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato in tema di sanzioni internazionali;
- c) risultino motivi ostativi ai sensi della vigente normativa antimafia, antiriciclaggio, che implicino la revoca delle agevolazioni pubbliche, nonché divengano applicabili norme di legge o di regolamento, ostative alla sussistenza del Contributo;
- d) la Documentazione prodotta e le dichiarazioni rilasciate alla SIMEST anche con la Domanda risultino incomplete, irregolari, false o comunque non veritiere o comunque sia verificata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per la concessione del Contributo e/o per l'Erogazione;
- e) la mancata approvazione o il mancato deposito del bilancio necessario alla Verifica o, in ogni caso, il mancato ricevimento da parte della SIMEST della Relazione di Certificazione Confirmatoria entro il termine indicato all'articolo 5;
- f) il mancato versamento delle somme dovute alla SIMEST nel termine e con le maggiorazioni previste all'articolo 7 in conseguenza della richiesta di recupero del Contributo eccedente ai sensi dell'articolo 7;
- g) in tutte le altre ipotesi di revoca previste dalla disciplina applicabile e nel modulo di domanda.

Il Contributo è revocato previo invio all'impresa di comunicazione di avvio del procedimento di revoca da effettuarsi prima dell'adozione del provvedimento di revoca, con termine a favore dell'impresa non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte o documentazione pertinente.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca l'importo dovuto alla SIMEST in unica soluzione maggiorato del tasso legale vigente alla data di erogazione aumentato di 2 (due) punti percentuali e comunque nel limite del tasso di usura; tale maggiorazione sarà calcolata a far data dall'erogazione fino al giorno del pagamento.

Le somme dovute dovranno essere versate sul conto corrente SIMEST e si intenderanno pagate alla data in cui entreranno nella effettiva disponibilità della SIMEST. Ai fini dell'esatta determinazione del credito faranno stato i libri e le registrazioni della SIMEST.

10. Interessi di mora

In caso di revoca del Contributo, e di mancata restituzione nel termine di cui all'articolo 7, saranno dovuti interessi di mora relativi al periodo che intercorra tra il sessantesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di restituzione da parte di SIMEST e la data della effettiva restituzione delle somme non spettanti.

Scaduto il predetto termine di 60 giorni, saranno dovuti interessi di mora da calcolarsi al tasso legale maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura. Gli interessi di mora decorreranno immediatamente e senza necessità di specifica richiesta da parte della SIMEST.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Allegato - Schema di calcolo della perdita sulla base dei conti certificati

A. Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e prestazioni

+

Altre forme di indennizzo e misure di sostegno
(es. assicurazioni, altre misure di aiuto¹)

Totale €

B. Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

€

7. Per servizi

€

8. Per godimento beni di terzi

€

9. Personale (a; b; c; d; e)

€

10. Ammortamenti e svalutazioni (a; b)

€

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

€

14. Oneri diversi di gestione

€

Totale €

**Perdita operativa accertata sulla base dei conti
certificati [A-B]**

(per costi fissi non coperti)

€

Schema di calcolo del contributo concedibile

**a. Perdita operativa accertata sulla base dei conti
certificati [A-B]**

(per costi fissi non coperti)

€

b. Contributo potenziale ²

[a * 70/100]

€

c. Aiuti di Stato ricevuti ³

(di cui alla Misura 3.12 del Temporary Framework)

€

d. Contributo concedibile

[b - c]

€

NB. I valori indicati negli schemi di calcolo sono da riferirsi al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui si precisa che rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi, o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo del Contributo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto nella domanda e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti.

³ Aiuti di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa richiedente ha beneficiato.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

**Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 17 dicembre 2020, come modificata dalla
Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 1° marzo 2021**

Termini, modalità e condizioni per la concessione di aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel rispetto della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* e successive modifiche e integrazioni.

1. I contributi a fondo perduto commisurati a costi fissi non coperti di cui all'articolo 6, comma 3, n. 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha integrato l'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (**"Contributi"**), sono concessi in conformità alla sezione 3.12 *"Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"* della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* e successive modifiche e integrazioni (**"Temporary Framework"**), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e alla presente delibera.
2. I Contributi sono concessi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. I Contributi sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto a favore di imprese per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale e che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - i. enti fieristici con vocazione internazionale, costituiti in forma di società di capitali con sede legale in Italia; oppure
 - ii. imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, costituite in forma di società di capitali con sede legale in Italia.I Contributi non possono essere concessi a imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
4. L'importo complessivo lordo del Contributo non può superare **10 milioni di euro** per impresa in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini del rispetto degli importi complessivi lordi ora indicati, si tiene altresì conto di tutte le misure di aiuto di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui la medesima impresa ha beneficiato.

Ai presenti fini trova applicazione la nozione di impresa unica come definita dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. I Contributi coprono i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (**"Periodo Ammissibile"**), e sono concessi a beneficio dei soggetti di cui al paragrafo 3 che abbiano subito nel Periodo Ammissibile un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (**"Periodo di Riferimento"**).

Il Periodo di Riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il Periodo Ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile che non sono coperti dagli utili¹ durante lo stesso periodo e che non sono coperti da

¹ Vale a dire le entrate meno i costi variabili.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o sostegno da altre fonti².

6. L'intensità dell'aiuto non può superare il 70 % dei costi fissi non coperti.
Ai fini del presente calcolo, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il Periodo Ammissibile³ sono considerate costi fissi non coperti.
7. I Contributi possono essere concessi sulla base delle perdite previste. Tuttavia l'importo definitivo del Contributo viene determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati. In tal caso, le erogazioni eccedenti l'importo definitivo finale del Contributo sono restituite.
8. I Contributi non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
I Contributi possono essere cumulati con:
 - a) aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("*de minimis*"), ovvero del Regolamento n. 651/2014 ("*GBER*"), nel rispetto delle previsioni di cumulo ivi previste;
 - b) altre misure di aiuto autorizzate ai sensi di altre sezioni del Temporary Framework, nel rispetto delle condizioni previste dalle medesime sezioni.Tali verifiche vengono compiute anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte dell'impresa richiedente, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 10.
9. I Contributi sono concessi mediante delibera del Comitato Agevolazioni entro e non oltre il **31 dicembre 2021**, previa richiesta scritta dell'impresa richiedente presentata a SIMEST S.p.A. con la documentazione e con le certificazioni necessarie al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti della presente delibera, e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A., secondo le procedure presso la stessa vigenti.
10. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio della presente misura, i Cofinanziamenti sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al richiamato articolo 52), in relazione alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché degli obblighi di monitoraggio e relazione indicati alla sezione 4 del Temporary Framework in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
11. I Contributi sono revocati al venire meno dei limiti e delle condizioni previsti dalla presente delibera, nonché nei casi previsti con delibera del Comitato Agevolazioni.
In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 60 giorni il Contributo erogato, corrispondendo gli interessi maturati a tasso legale maggiorato del 2%.
12. La concessione di Contributi ai sensi della presente delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea espresse in sede di approvazione della misura. In caso di successive modifiche del Temporary Framework da parte della Commissione europea, condizioni, limiti e requisiti indicati dalla presente delibera saranno tempestivamente adeguati con delibera del Comitato Agevolazioni.

² Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili. I primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

³ Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite.